Il potere d'inchiesta del Parlamento alla prova della fuga di notizie

La CPI Hospita e un confronto tra le commissioni d'inchiesta cantonali, federali, europee, statunitensi e di altri ordinamenti

Appendice integrativa allo studio «Terzietà e cariche istituzionali sotto inchiesta»

Niccolò Salvioni, avvocato e notaio, analista politico-istituzionale, Locarno — 3 novembre 2026

Indice

Sintesi 2
I. Premessa fattuale: il caso Hospita e l'anticipazione del rapporto 2
II. La CPI ticinese: un potere forte all'ingresso, debole all'uscita 4
Base legale e poteri 4
Il contraddittorio 4
Il segreto e il suo perimetro 4
Tre limiti strutturali 5
III. Il confronto svizzero: Confederazione e Cantoni 5
La Confederazione 5
Ginevra 6
Zurigo e Vaud 7
Bilancio svizzero 7
IV. Gli ordinamenti europei 7
Germania: l'inchiesta come diritto della minoranza 7
Austria: il giudice dentro la commissione 8
Italia: i poteri del giudice, senza il giudizio 8
Francia: pubblicità, sei mesi e venticinque anni 9
Paesi Bassi: il metodo in quattro fasi 9
Belgio e Spagna 9
Regno Unito: la commissione debole e l'inchiesta forte 10
Parlamento europeo 10
V. Stati Uniti: il potere d'inchiesta come potere di scena 10
VI. Altri modelli: Israele, Australia, Brasile 11
Israele: il terzo nominato dal presidente della Corte suprema 11
Australia: la royal commission 11
Brasile: la minoranza con poteri giudiziari 12
VII. Una tipologia: chi indaga e quanto è pubblico 12
VIII. La fuga di notizie alla luce del confronto 15
Che cosa viene leso 15
Il problema della responsabilità 15
IX. Proposte per il Ticino 16
Modifiche legislative alla LGC 17
Prassi attuabili subito, senza riforma 17
Pubblicità delle audizioni 18
X. Conclusione 18
Nota di continuità editoriale 18
Fonti principali 19
Note 21

Sintesi

Lo studio principale, pubblicato su Ticinus[1], si chiedeva chi debba indagare e giudicare quando sotto inchiesta finisce chi esercita il potere. Questa appendice applica la stessa domanda a un organo diverso: la commissione parlamentare d'inchiesta (CPI). Nella CPI il Parlamento si fa inquirente del Governo e, talvolta, di se stesso.

Il caso che dà occasione alla riflessione è recente. Il rapporto della CPI sul caso Hospita è stato firmato il 13 ottobre 2026 e la sua pubblicazione è fissata all'11 novembre. Ne sono però stati anticipati i contenuti essenziali: prima da Ticinonews il 30 ottobre, poi dal Corriere del Ticino. Tra i temi del rapporto figura anche la nomina di un ex deputato nel Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC).

L'appendice si sviluppa in quattro passaggi:

1. ricostruisce i poteri e i limiti della CPI ticinese;
2. li confronta con quelli delle commissioni d'inchiesta della Confederazione e di altri Cantoni;
3. allarga lo sguardo ai principali ordinamenti europei, agli Stati Uniti e ad alcuni modelli extraeuropei di rilievo (Israele, Australia, Brasile);
4. ne trae alcune proposte per il Ticino.

La tesi di fondo è che la fuga di notizie non sia un incidente, ma il sintomo di un difetto di architettura. Il modello ticinese combina tre elementi:

- un organo composto esclusivamente da politici;
- un'istruttoria interamente segreta;
- una fase di contraddittorio finale in cui il testo circola fuori dalla commissione, senza che la legge vincoli espressamente al segreto chi lo riceve.

È la combinazione più esposta. Gli ordinamenti che soffrono meno questo problema hanno scelto una di tre strade:

- **la pubblicità delle audizioni**, come in Germania, nei Paesi Bassi, in Francia e negli Stati Uniti;
- **un segreto esteso per legge a tutti i partecipanti**, come nella Confederazione, a Ginevra, nel Regno Unito e in Francia;
- **l'affidamento dell'inchiesta a un organo terzo**, come le inchieste pubbliche britanniche, le commissioni statali israeliane e le royal commissions australiane.

Avvertenza. Il rapporto della CPI Hospita non è ancora pubblico. Le considerazioni che lo riguardano si basano esclusivamente su quanto riferito dalla stampa e non anticipano giudizi sul merito dell'inchiesta, sulle persone coinvolte o sui procedimenti penali in corso, per i quali vale pienamente la presunzione d'innocenza.

I. Premessa fattuale: il caso Hospita e l'anticipazione del rapporto

La CPI sul caso Hospita è stata istituita dal Gran Consiglio il 26 gennaio 2026. Era stata preceduta da una sottocommissione speciale che aveva «esaurito il margine» delle proprie possibilità: diversi esponenti politici convocati non si erano presentati[2].

La Commissione è presieduta da Natalia Ferrara e composta da sei deputati. Si è avvalsa di tre periti: il professor Giovanni Biaggini e gli avvocati Francesca Piffaretti Lanz e Daniel Ponti[3]. Secondo il Corriere del Ticino[4] è la quarta commissione d'inchiesta nella storia del Cantone.

Data	Passaggio
26 gennaio 2026	Istituzione della CPI da parte del Gran Consiglio
febbraio–ottobre 2026	27 riunioni, 12 persone interrogate, centinaia di atti giudiziari consultati[5]
13 ottobre 2026	Firma del rapporto; trasmissione al Consiglio di Stato e alle persone sentite per le osservazioni[6]
30 ottobre 2026	Ticinonews anticipa «in esclusiva» le conclusioni principali[7]
31 ottobre 2026	Il Corriere del Ticino pubblica altri passaggi «sulla base di fonti a conoscenza dell'incarto»[8]
11 novembre 2026	Pubblicazione ufficiale prevista, con conferenza stampa
dal 23 novembre 2026	Dibattito in Gran Consiglio

Secondo quanto anticipato dalla stampa, il rapporto:

- esclude la «combine» ipotizzata;
- rivolge le censure principali al Consiglio di Stato e alla maggioranza del Gran Consiglio per la nomina nel CdA dell'EOC;
- segnala alla Procura un solo soggetto;
- muove rilievi anche ai deputati che avevano sollevato il caso[9].

Dopo le anticipazioni, laRegione[10] si è chiesta se la conferenza stampa dell'11 novembre abbia ancora senso. La Commissione, dal canto suo, ha mantenuto il silenzio.

Un editoriale del Corriere del Ticino[11] ha osservato che, «fino a quando tutto è stato nelle mani dei membri della CPI», la Commissione «ha dimostrato di non essere un colabrodo». La formula suggerisce che la diffusione sia avvenuta dopo la trasmissione del testo all'esterno, cioè nella fase di consultazione. È un indizio, non un accertamento: le fonti delle redazioni restano ignote e protette.

Il precedente esiste. Nel gennaio 2019 la CPI sul caso Argo 1 denunciò alla magistratura, contro ignoti, la violazione del segreto d'ufficio. Alcuni stralci del suo rapporto erano stati pubblicati proprio mentre parti del testo erano state distribuite alle persone coinvolte per le osservazioni[12].

Il conteggio delle CPI ticinesi non è del tutto univoco. La stampa presenta quella sul caso Hospita come la quarta nella storia del Cantone[13], mentre la RSI, nel novembre 2025, l'aveva annunciata come la terza «della storia recente»[14]. La precedente è la CPI sul settore dell'asilo, nota come caso Argo 1, istituita con decreto del 6 novembre 2017[15]. Nel settembre 2020 il Gran Consiglio respinse invece, con 38 voti contro 37, una CPI sul caso dell'ex funzionario del DSS, perché non fu raggiunta la maggioranza assoluta richiesta; si ripiegò poi su un audit affidato a esperti esterni, con poteri d'indagine accresciuti[16]. È un precedente utile: il Ticino ha già sperimentato, fuori dalla CPI, il ricorso a un organo tecnico esterno.

Delle CPI istituite nella storia del Cantone, almeno due hanno quindi conosciuto anticipazioni del rapporto proprio nella fase di contraddittorio finale. È questa ricorrenza, più del singolo episodio, a meritare attenzione.

II. La CPI ticinese: un potere forte all'ingresso, debole all'uscita

Base legale e poteri

La CPI è disciplinata dagli articoli 39–46 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)[17].

Istituzione e composizione. Il Gran Consiglio, sentito il Consiglio di Stato, la istituisce a maggioranza assoluta «allorché eventi di grande portata istituzionale» richiedano uno speciale chiarimento. Il decreto ne fissa mandato, finanziamento, numero dei membri (almeno cinque) e presidenza (art. 39).

Poteri d'indagine. I poteri sono considerevoli:

- **destinatari** (art. 40 cpv. 1): amministrazione cantonale, Consiglio di Stato, ogni ente di diritto pubblico (EOC compreso) ed enti privati con mandato pubblico, limitatamente al mandato;
- **segreto d'ufficio** (art. 40 cpv. 2): non le può essere opposto, né la CPI vi è vincolata nel riferire al Gran Consiglio;
- **strumenti istruttori** (art. 41 cpv. 3–4): può sentire le persone interessate, interrogare testimoni, chiedere documenti, avvalersi di periti e procedere a ispezioni;
- **regole sulle prove** (art. 41 cpv. 5): si applica per analogia la Legge sulla procedura amministrativa;
- **sanzioni** (art. 42): la falsa testimonianza è punita secondo l'art. 307 CP, il rifiuto ingiustificato di deporre o di produrre documenti secondo l'art. 292 CP.

Il contraddittorio

Diritti delle persone sentite. Ognuna ha diritto di conoscere la propria qualità (interessato, testimone, esperto) e di proporre osservazioni. Se emergono elementi a suo carico, ha diritto di esserne informata (art. 43).

Prima del rapporto finale. Alle persone cui sono mossi rimproveri «dev'essere data la possibilità di esaminare la parte del testo che le riguarda e di esprimersi dinanzi alla Commissione oralmente o per iscritto entro un congruo termine» (art. 46 cpv. 3).

Il Consiglio di Stato. Può far presenziare un proprio rappresentante, salvo preminenti esigenze d'inchiesta. Ha diritto di essere informato degli elementi a carico dei suoi membri e di presentare un proprio rapporto «pedissequo» a quello commissionale (art. 44).

Il segreto e il suo perimetro

La legge vincola al «riserbo più assoluto», anche dopo la fine dei lavori, i soli membri della CPI (art. 40 cpv. 4).

Il Regolamento della CPI Hospita[18] ha esteso un «segreto d'ufficio accresciuto», tramite dichiarazione sottoscritta, a collaboratori, funzionari, periti e all'eventuale rappresentante del Governo. Lo ha fatto proprio per «minimizzare il rischio di fughe di notizie che ne

comprometterebbero seriamente i lavori, minandone anche la credibilità». Il testo consultato non disciplina invece la posizione dei destinatari degli estratti previsti dall'art. 46 cpv. 3: persone sentite, loro patrocinatori, membri del Governo nella loro veste di interessati.

Tre limiti strutturali

1. **La CPI non decide.** Accerta fatti, riferisce e raccomanda (art. 46 cpv. 1). Non sanziona né destituisce, e può soltanto segnalare alla Procura. La sua autorità è interamente reputazionale: se la credibilità del procedimento è intaccata, nulla la sostituisce.
2. **La CPI non è terza.** È formata da deputati che giudicano il Governo e, come nel caso Hospita, la stessa maggioranza parlamentare di cui fanno parte. L'MPS ha rifiutato l'audizione contestando l'indipendenza di alcuni commissari e periti. L'Ufficio presidenziale non ha ritenuto le riserve sufficienti per modificare la composizione[19]. Qui si ripresenta il problema della terzietà discusso nello studio principale per le procure: chi indaga ha legami istituzionali con chi è indagato.
3. **La CPI non controlla l'uscita delle informazioni.** L'art. 40 cpv. 3 LGC le attribuisce il potere di decidere se vi sia «preminenza dell'interesse pubblico» alla conoscenza di un fatto rispetto ad altri interessi. È il cuore della sua funzione: dosare ciò che diventa pubblico. Una fuga di notizie espropria proprio questa ponderazione e la trasferisce a una fonte anonima e a una redazione.

III. Il confronto svizzero: Confederazione e Cantoni

La Confederazione

La commissione parlamentare d'inchiesta federale (PUK, dal tedesco Parlamentarische Untersuchungskommission) è regolata dagli articoli 163–171 della Legge sul Parlamento (LParl)[20]. Rispetto al Ticino offre una struttura più ricca su quattro punti.

Incaricati dell'inchiesta (art. 166). La PUK può nominare incaricati per l'assunzione delle prove, ma non può delegare loro l'audizione dei testimoni. Si applicano per analogia le regole della procedura civile federale.

Diritti dei «direttamente interessati» (art. 168). La PUK li individua e li informa senza indugio. Può limitare la loro partecipazione alle audizioni, ma in tal caso deve comunicarne il contenuto essenziale. Le prove non comunicate non possono essere usate contro di loro. Può ammettere un avvocato con diritto di porre domande complementari. Prima del rapporto, chi è oggetto di rimproveri consulta le parti pertinenti della bozza, e le sue osservazioni devono essere riprodotte «nel loro senso» nel rapporto.

Obbligo di silenzio (art. 169). «Tutte le persone che partecipano alle sedute e alle audizioni» sono vincolate al silenzio fino alla pubblicazione del rapporto, comprese le persone interrogate, che non possono riferire nemmeno ai propri superiori. La violazione è sottoposta alla giurisdizione penale federale (art. 170 cpv. 3).

Diritti del Consiglio federale (art. 167). Può assistere alle audizioni, porre domande complementari, consultare atti e verbali, e prendere posizione davanti alla PUK e in un rapporto proprio.

Le PUK federali sono state cinque:

Anno	Oggetto
1964	Affare Mirage
1989	Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), dopo le dimissioni di Elisabeth Kopp
1990	Dipartimento militare federale (DMF), servizi d'informazione e schedature
1995	Cassa pensioni della Confederazione
2023–2024	Fusione d'emergenza di Credit Suisse con UBS

Fonte: SRF[21]; nau.ch[22].

La PUK Credit Suisse. Presieduta da Isabelle Chassot, ha tenuto 79 audizioni in 45 sedute nell'arco di 18 mesi ed esaminato oltre 30'000 pagine. Ha consultato, «durante l'estate e l'autunno», le autorità interessate e i membri del Consiglio federale sulle singole parti del rapporto. Il 16 dicembre 2024 ha consultato una delegazione del Governo sulla bozza complessiva. Il rapporto è stato adottato il 17 dicembre e pubblicato il 20 dicembre[23].

Tra la consultazione sulla bozza complessiva e la pubblicazione sono passati quattro giorni. In Ticino, nel caso Hospita, tra la firma, che apre la consultazione, e la pubblicazione ne passano ventinove. Il confronto va letto con cautela: anche la PUK aveva sottoposto singole parti del rapporto alle autorità interessate nei mesi precedenti, ma sotto un obbligo legale di silenzio che vincolava tutti i destinatari.

Neppure il modello federale è immune. Già nel luglio 2023 la PUK si era data direttive di comunicazione[24] secondo cui le indiscrezioni «ostacolano il lavoro e danneggiano la credibilità» della commissione. Nell'agosto 2024 la SonntagsZeitung riferì di presunti incontri riservati tra l'allora ministro delle finanze, il presidente della Banca nazionale e il presidente di Credit Suisse, e la PUK presentò una denuncia penale contro ignoti[25]. La differenza con il Ticino non sta nell'assenza di fughe, ma nel fatto che la cornice legale vincola tutti i partecipanti e prevede un foro penale esterno.

Accanto alla PUK, la Confederazione dispone di uno strumento permanente con poteri analoghi: la Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG). L'art. 169 cpv. 2 Cost. esclude che le si possa opporre l'obbligo del segreto, e l'art. 154 LParl le consente di ottenere anche i verbali del Consiglio federale e di interrogare testimoni[26]. Anche qui la fase critica è quella della bozza. Nel novembre 2020 le Commissioni della gestione denunciarono contro ignoti la fuga di notizie sulla bozza, classificata confidenziale, del rapporto della DelCG sull'affare Crypto AG. L'inchiesta fu affidata a un procuratore straordinario esterno della Confederazione e si è chiusa, per quel filone, con un decreto di abbandono nel marzo 2023[27].

Ginevra

La Legge sul regolamento del Gran Consiglio (LRGC), artt. 230E–230K[28], presenta tre tratti originali.

- **Composizione.** La commissione d'inchiesta è formata da un deputato per gruppo, con un supplente ciascuno. Entro 60 giorni deve sottoporre al Gran Consiglio il proprio capitolato d'oneri, con i fatti da esaminare e le domande cui rispondere. È una forma di trasparenza sul metodo a monte dell'inchiesta.
- **Segreto.** L'art. 230G cpv. 4 vincola al segreto d'ufficio, anche dopo lo scioglimento della commissione, non solo personale ed esperti, ma anche «i membri delle autorità

interessate e i loro agenti» e «le persone di cui la commissione richiede l'aiuto o l'audizione».

- **Portavoce unico.** Fino al rapporto finale, solo il presidente può informare, entro i limiti fissati dalla commissione.

Ginevra ha dunque già scritto nella legge ciò che in Ticino è affidato al regolamento interno e alla buona volontà dei destinatari.

Zurigo e Vaud

Zurigo. Il Kantonsrat istituisce le PUK in base ai §§ 115 ss. della legge sul Gran Consiglio. Il caso più recente è la PUK «Datensicherheit», istituita nel luglio 2023 con 92 voti contro 76 sulla fuga di dati alla Direzione della giustizia. Ha 12 membri, rappresentanti di tutti i gruppi[29]. La PUK ha adottato all'unanimità il rapporto finale il 21 novembre 2025, dopo 50 sedute, e lo ha presentato il 12 dicembre 2025 con 50 raccomandazioni. In precedenza, la PUK sulla cassa pensioni cantonale BVK aveva lavorato dal 2010 all'autunno 2012[30].

Proprio la PUK BVK ha prodotto il precedente svizzero più vicino al caso Hospita. Nel giugno 2012 la commissione sottopose la bozza del rapporto a 27 persone sentite, per osservazioni. Il 28 agosto 2012, lo stesso giorno in cui la PUK esaminava quelle osservazioni, il Tages-Anzeiger ne pubblicò alcuni passaggi, circa cinque settimane prima della pubblicazione ufficiale prevista per inizio ottobre[31]. Il caso ebbe un esito deontologico e uno penale opposti, discussi nel capitolo VIII.

Vaud. L'ultima commissione d'inchiesta parlamentare è stata votata nel 2021 sull'Hôpital Riviera-Chablais[32]. È un parallelo istruttivo con il caso ticinese, perché anche lì l'oggetto era un ente ospedaliero pubblico.

Bilancio svizzero

Il modello è omogeneo: commissione politica, istruttoria riservata, contraddittorio scritto prima della pubblicazione. Le differenze stanno nei dettagli che contano:

- **chi è vincolato al segreto**: tutti i partecipanti per la Confederazione e Ginevra, i soli membri per la legge ticinese;
- **quanto dura l'intervallo** tra chiusura e pubblicazione;
- **dove si giudica la violazione del segreto**: giurisdizione federale per la PUK federale, Ministero pubblico cantonale in Ticino.

Su quest'ultimo punto torna la questione centrale dello studio principale. Quando la fuga di notizie potrebbe provenire da deputati o da membri del Governo, la denuncia finisce davanti a un Ministero pubblico i cui procuratori sono eletti dallo stesso Gran Consiglio.

IV. Gli ordinamenti europei

Germania: l'inchiesta come diritto della minoranza

L'art. 44 della Legge fondamentale obbliga il Bundestag a istituire una commissione d'inchiesta su richiesta di un quarto dei suoi membri. La legge sulle commissioni d'inchiesta (PUAG, Untersuchungsausschussgesetz) ne costruisce la procedura in chiave di garanzia dell'opposizione[33].

- **Prove.** Si applicano per analogia le norme del processo penale. Le prove richieste da un quarto dei membri devono essere assunte (§ 17 PUAG). I conflitti sono decisi dal giudice istruttore della Corte federale di giustizia (BGH, Bundesgerichtshof) o dalla Corte costituzionale federale[34].
- **Pubblicità.** L'assunzione delle prove è di regola pubblica (§ 13 PUAG), mentre le deliberazioni interne sono riservate.
- **Incaricato delle indagini** (Ermittlungsbeauftragter, § 10 PUAG). È indipendente, nominato a maggioranza di due terzi e obbligatoriamente su richiesta di un quarto dei membri. Prepara l'inchiesta, raccoglie le prove e non rilascia dichiarazioni pubbliche[35].
- **Diritto di essere sentiti** (§ 32 PUAG). Chi può essere «considerevolmente leso» dalla pubblicazione ha due settimane per prendere posizione sulla bozza, e il contenuto essenziale della presa di posizione va riprodotto nel rapporto[36].

Il sistema tedesco riduce strutturalmente il valore di una fuga di notizie, perché la gran parte del materiale probatorio è già emerso in audizioni pubbliche. Resta riservata solo la valutazione finale.

Austria: il giudice dentro la commissione

Dal 2015 l'istituzione di una commissione d'inchiesta al Nationalrat è un diritto di minoranza: bastano 46 deputati su 183. La riforma ha introdotto due figure senza equivalenti in Svizzera[37]:

- **il giudice di procedura** (Verfahrensrichter): assiste la presidenza, informa le persone sentite sui loro diritti, conduce il primo interrogatorio e redige la prima bozza del rapporto;
- **l'avvocato di procedura** (Verfahrensanwalt): tutela i diritti fondamentali e della personalità delle persone sentite, che possono consultarlo riservatamente prima e durante l'audizione.

La presidenza spetta al presidente del Nationalrat. Le controversie, comprese quelle sulla classificazione delle informazioni, sono decise dalla Corte costituzionale. Una legge sull'ordinamento delle informazioni (Informationsordnungsgesetz) fissa in anticipo gli obblighi di riservatezza per ogni livello di classificazione.

È la risposta più compiuta al problema della terzietà all'interno di un'inchiesta che resta parlamentare. La redazione tecnica è affidata a un magistrato, la valutazione politica resta ai deputati.

Italia: i poteri del giudice, senza il giudizio

L'art. 82 della Costituzione attribuisce alle commissioni d'inchiesta «gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria»[38]. Ne derivano poteri coercitivi propri della fase istruttoria: perquisizioni, sequestri, intercettazioni, accompagnamento coattivo. Le commissioni restano tuttavia prive di poteri giudicanti[39].

La Corte costituzionale (sentenza 231/1975)[40] ha qualificato il segreto delle commissioni come «segreto funzionale», la cui determinazione spetta alle commissioni stesse. Le leggi istitutive estendono l'obbligo del segreto a chiunque collabori con la commissione «o ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio». La violazione rinvia all'art. 326 del codice penale, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni[41].

L'esperienza italiana mostra però anche il rovescio. Poteri giudiziari in mano a organi politici alimentano il sospetto di uso strumentale e la sovrapposizione con le inchieste penali.

Francia: pubblicità, sei mesi e venticinque anni

L'art. 6 dell'ordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958[42] disegna un modello netto.

- **Durata.** La commissione dura al massimo sei mesi.
- **Rapporto con la giustizia.** Non può essere istituita su fatti oggetto di procedimenti giudiziari in corso, e la sua missione cessa se si apre un'istruttoria penale sugli stessi fatti.
- **Poteri dei relatori.** Indagano sur pièces et sur place, cioè sui documenti e sul posto.
- **Audizioni.** Sono pubbliche, salvo decisione contraria, e si svolgono sotto giuramento.
- **Sanzioni.** Il rifiuto di comparire, di deporre o di consegnare documenti è punito con due anni di reclusione e 7'500 euro di multa.
- **Verbali.** Le persone sentite possono consultare il verbale, sul posto se l'audizione era segreta, e presentare osservazioni scritte.
- **Divulgazione.** Chiunque, entro venticinque anni, divulghi o pubblichi informazioni sui lavori non pubblici della commissione è punito con le pene della violazione del segreto professionale (art. 226-13 del codice penale), salvo che l'informazione figuri nel rapporto pubblicato.

La norma francese è l'unica, tra quelle esaminate, che colpisce espressamente «chiunque» divulghi o pubblichi. Il bersaglio non è solo il pubblico ufficiale infedele, ma anche il terzo che diffonde.

Paesi Bassi: il metodo in quattro fasi

L'inchiesta parlamentare olandese (parlementaire enquête) segue un metodo codificato in quattro fasi:

1. studio documentale;
2. colloqui preliminari riservati e volontari, senza giuramento (89 nell'inchiesta sulla pandemia);
3. audizioni pubbliche sotto giuramento, con obbligo di comparire e repressione penale della falsa testimonianza;
4. redazione e pubblicazione del rapporto.

Fonte: Tweede Kamer[43]; Tweede Kamer, tipi di inchiesta[44].

Le inchieste sull'estrazione di gas a Groningen (rapporto del febbraio 2023) e sulla politica antifrode (febbraio 2024) hanno avuto ampie audizioni pubbliche. Il rapporto finale arriva quando il pubblico conosce già i fatti. La riservatezza protegge la fase esplorativa, non quella conclusiva.

Belgio e Spagna

Belgio. In base all'art. 56 della Costituzione e alla legge del 3 maggio 1880, la commissione e il suo presidente hanno «le stesse competenze di un giudice istruttore»[45].

Spagna. L'art. 76 della Costituzione e la Ley Orgánica 5/1984 prevedono l'obbligo di comparizione. Le conclusioni «non sono vincolanti per i tribunali» e sono trasmesse, se del caso, al pubblico ministero (Ministerio Fiscal)[46]. La formula spagnola esprime bene ciò che vale ovunque: l'inchiesta parlamentare produce responsabilità politica, non giudizi.

Regno Unito: la commissione debole e l'inchiesta forte

Nel Regno Unito convivono due strumenti opposti.

Le commissioni parlamentari (select committees) possono convocare persone e chiedere documenti. La sola sanzione oggi ritenuta praticabile nei confronti di un non parlamentare è però l'ammonimento. L'ultima multa risale al 1666, l'ultima detenzione al 1880[47].

Le inchieste pubbliche (public inquiries) ai sensi dell'Inquiries Act 2005 sono il vero strumento d'indagine sulle grandi responsabilità pubbliche. Sono istituite dal Governo e affidate di regola a un giudice. Hanno elaborato la procedura più raffinata d'Europa per il preavviso delle critiche, la cosiddetta Maxwellisation. Nasce dal caso dell'editore Robert Maxwell, oggetto dal 1969 di un'indagine governativa sulla Pergamon Press: i rapporti degli ispettori (1971–1973) lo criticarono duramente ed egli ne contestò in giudizio l'equità, fino alla sentenza Maxwell v Department of Trade and Industry (1974)[48]. Le regole 13–15 delle Inquiry Rules 2006 la disciplinano così:

- **lettera di avvertimento** (warning letter): chi rischia una critica la riceve, con l'indicazione della critica, dei fatti e delle prove;
- **condizione di inclusione**: una critica non può comparire nel rapporto se l'interessato non ha avuto una ragionevole possibilità di rispondere[49];
- **riservatezza** (regola 14): il contenuto della lettera è coperto da un obbligo di riservatezza che vincola il destinatario e il suo legale verso il presidente. L'obbligo cessa solo con la pubblicazione e la violazione è azionabile in giudizio[50].

È esattamente la fase in cui, in Ticino, il testo è uscito. Il diritto britannico la regola in modo esplicito: chi riceve la critica in anticipo ne risponde.

Parlamento europeo

L'art. 226 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) consente al Parlamento europeo di istituire commissioni temporanee d'inchiesta su richiesta di un quarto dei membri. Le commissioni non possono indagare su fatti pendenti davanti a un giudice[51].

Le modalità sono ancora rette da una decisione interistituzionale del 1995, perché il regolamento previsto dal Trattato è bloccato da anni nei negoziati con Consiglio e Commissione[52]. È il caso limite di un'inchiesta parlamentare senza strumenti coercitivi.

V. Stati Uniti: il potere d'inchiesta come potere di scena

Negli Stati Uniti il potere d'inchiesta del Congresso non è scritto nella Costituzione, ma è stato riconosciuto dalla Corte suprema come implicito nella funzione legislativa[53]:

- **McGrain v. Daugherty** (1927) lo definì «un ausilio essenziale e appropriato alla funzione legislativa», compresi i mezzi coercitivi;
- **Watkins v. United States** (1957) ne fissò l'ampiezza, ma anche i limiti: niente potere generale di indagare sugli affari privati, e domande la cui pertinenza sia comprensibile al testimone.

I mezzi coercitivi sono le citazioni obbligatorie (subpoena) e l'oltraggio al Congresso (contempt). Il rifiuto volontario di obbedire a una subpoena valida è un reato minore (2 U.S.C. § 192)[54].

In **Trump v. Mazars** (9 luglio 2020, 7 voti contro 2) la Corte suprema ha fissato quattro criteri per le citazioni relative ai documenti personali del Presidente[55]:

1. la necessità effettiva delle informazioni presidenziali;
2. la specificità della richiesta;
3. la prova dello scopo legislativo;
4. l'onere imposto al Presidente.

È un esempio di come un potere d'inchiesta politico possa essere sottoposto a un test giudiziario di proporzionalità quando colpisce il vertice dell'esecutivo.

Il metodo americano è soprattutto pubblico. La commissione speciale sul 6 gennaio 2021 era composta da nove membri, di cui sette democratici e due repubblicani. Nel 2022 ha tenuto dieci audizioni pubbliche trasmesse in diretta, con testimonianze giurate e deposizioni videoregistrate[56]. La narrazione è stata costruita in aula, non affidata al rapporto finale.

Il costo è evidente. La composizione della commissione è stata contestata fin dall'inizio, dopo che la presidente della Camera aveva respinto due candidati designati dalla minoranza, e l'inchiesta è stata percepita da una parte del Paese come atto di parte. Il modello americano risolve il problema della fuga di notizie rendendolo irrilevante, ma accentua quello della terzietà.

VI. Altri modelli: Israele, Australia, Brasile

Israele: il terzo nominato dal presidente della Corte suprema

La legge sulle commissioni d'inchiesta del 1968 affida al Governo la decisione di istituire una commissione statale d'inchiesta. Ne affida però la nomina dei membri al presidente della Corte suprema, e la commissione è presieduta da un giudice in carica o in pensione[57].

Ai sensi della sezione 15 della legge, chi può essere danneggiato dall'inchiesta riceve un avviso con l'indicazione di come potrebbe esserne leso e l'accesso alle prove pertinenti. Può comparire con un legale. L'avviso non anticipa le conclusioni.

La commissione Kahan (1982–1983), presieduta dal presidente della Corte suprema, ritenne il ministro della Difesa personalmente responsabile per il massacro di Sabra e Shatila e ne raccomandò la rimozione[58].

Il dibattito sugli eventi del 7 ottobre 2023 mostra il punto debole del modello. Quando il Governo preferisce non istituire una commissione statale, la garanzia di terzietà non scatta[59].

Australia: la royal commission

Le royal commissions sono istituite dal Governatore generale con lettere patenti ai sensi del Royal Commissions Act 1902[60]. Dispongono di ampi poteri coercitivi: citazioni, giuramento, produzione di documenti, mandati di perquisizione e pene fino a due anni per il rifiuto. I commissari godono della stessa protezione dei giudici dell'Alta Corte.

La commissione sul sistema Robodebt (2022–2023) è stata presieduta da un'ex giudice e ha prodotto un rapporto con 57 raccomandazioni. Ha inoltre redatto un **capitolo sigillato**, non pubblicato, con le segnalazioni di singole persone alla polizia federale, all'autorità anticorruzione e ad altri organi, per non pregiudicare eventuali procedimenti[61].

È una soluzione interessante per il problema della segnalazione penale contenuta in un rapporto politico. La parte che riguarda la responsabilità penale individuale viene separata da quella destinata al dibattito pubblico.

Brasile: la minoranza con poteri giudiziari

L'art. 58 § 3 della Costituzione brasiliana combina i due tratti più forti del panorama comparato[62]:

- l'istituzione su richiesta di un terzo dei membri;
- «poteri d'indagine propri delle autorità giudiziarie», compresa la revoca del segreto bancario, fiscale e telefonico.

Le conclusioni sono trasmesse al pubblico ministero. Il Supremo Tribunal Federal ha precisato che tali poteri sono soggetti a proporzionalità e motivazione e non possono servire alla «persecuzione politica» o al prestigio personale degli inquirenti[63]. La commissione d'inchiesta sulla pandemia del 2021 ne è stata la prova più visibile.

VII. Una tipologia: chi indaga e quanto è pubblico

Il confronto permette di ordinare i modelli lungo due assi: chi indaga (organo politico o organo terzo) e come si indaga (istruttoria riservata o pubblica).

	Istruttoria riservata	**Istruttoria pubblica**
Organo politico	Ticino, Ginevra, Zurigo, Confederazione, Belgio	Germania, Paesi Bassi, Francia, Stati Uniti, Brasile
Organo terzo o con garante giudiziario	Austria (in parte), segnalazioni sigillate australiane	Inchieste pubbliche britanniche, Israele, royal commissions australiane

Il quadrante in alto a sinistra, quello svizzero e ticinese, è il più esposto alle fughe di notizie per una ragione quasi economica:

- il segreto dell'istruttoria conferisce all'informazione un valore di scarsità;
- la composizione politica crea attori con un interesse a spenderla.

Gli altri quadranti attenuano almeno uno dei due fattori:

- **la pubblicità** svaluta l'anticipazione, perché i fatti sono già noti;
- **la terzietà** riduce gli incentivi, perché il giudice-commissario non ha un elettorato.

La tabella seguente sintetizza gli elementi rilevanti per il caso in esame.

Ordinamento	Chi istituisce	Composizione	Poteri coercitivi	Preavviso delle critiche	Segreto: chi è vincolato	Sanzione della divulgazione
Ticino	Gran Consiglio, maggioranza assoluta	Deputati (almeno 5)	Artt. 292 e 307 CP	Estratto del testo, termine congruo (art. 46 cpv. 3)	Per legge i membri; per regolamento collaboratori e periti	Art. 320 CP per i pubblici ufficiali
Confederazione	Assemblea federale	Deputati delle due Camere	Artt. 292 e 307 CP, procedura civile per analogia	Bozza, osservazioni riprodotte nel rapporto (art. 168)	Tutti i partecipanti, comprese le persone interrogate (art. 169)	Giurisdizione federale (art. 170)
Ginevra	Gran Consiglio, con mozione	Un deputato per gruppo	Procedura amministrativa	Bozza sottoposta al Consiglio di Stato e alle persone interessate; la loro posizione è riferita nel rapporto (art. 230J)	Anche le autorità interessate e le persone sentite (art. 230G)	Segreto d'ufficio
Germania	Un quarto del Bundestag	Deputati, con incaricato indipendente	Processo penale per analogia; arbitri BGH e Corte costituzionale	Due settimane sulla bozza (§ 32)	Deliberazioni riservate, prove pubbliche	Tutela del segreto
Austria	Un quarto del Nationalrat (46)	Deputati, giudice e avvocato di procedura	Corte costituzionale come arbitro	Bozza redatta dal giudice di procedura	Legge sull'ordinamento delle informazioni	Per livello di classificazione
Italia	Ciascuna Camera	Deputati in proporzione ai gruppi	Poteri dell'autorità giudiziaria	Variabile	Chiunque ne venga a conoscenza per ufficio	Art. 326 c.p.
Francia	Assemblea o Senato	Fino a 30 membri	Due anni di reclusione e 7'500 euro per il rifiuto	Visione del verbale e osservazioni	Lavori non pubblici, per 25 anni	Art. 226-13 c.p., per «chiunque»
Regno Unito (inchieste pubbliche)	Governo	Di regola un giudice	Sì	Lettera di avvertimento obbligatoria (regole 13–15)	Destinatario e legale (regola 14)	Azione per violazione della riservatezza
Stati Uniti	Camera o Senato	Deputati (maggioranza e minoranza)	Subpoena e contempt	Prassi	Limitato	Prevalentemente politica
Israele	Governo	Giudici nominati dal presidente della Corte suprema	Poteri di un tribunale	Avviso della sezione 15 con accesso alle prove	Commissione	—
Brasile	Un terzo dei membri	Deputati o senatori	Poteri dell'autorità giudiziaria	Prassi	Dati revocati dal segreto	—

VIII. La fuga di notizie alla luce del confronto

Che cosa viene leso

Il caso Hospita consente di distinguere tre beni distinti.

Primo: il contraddittorio. In ogni ordinamento esaminato, la fase che precede la pubblicazione serve a far uscire il rapporto completo delle osservazioni degli interessati:

- art. 46 cpv. 3 LGC in Ticino;
- art. 168 cpv. 5–6 LParl per la Confederazione;
- § 32 PUAG in Germania;
- regole 13–15 delle Inquiry Rules nel Regno Unito;
- sezione 15 della legge israeliana.

Anticipare le conclusioni prima che le osservazioni siano allegate significa consegnare al pubblico una versione unilaterale. Ciò vale anche quando, come pare in questo caso, le conclusioni anticipate siano in larga parte liberatorie. A essere colpiti sono i destinatari delle critiche: il Governo, la maggioranza parlamentare, il soggetto segnalato, i deputati che avevano sollevato il caso.

Secondo: la presunzione d'innocenza. Scrivere che un soggetto segnalato alla Procura «dovrà rispondere penalmente» trasforma una segnalazione in un'imputazione. È la confusione tra responsabilità politica e responsabilità penale che lo studio principale, nella Parte VI, indicava come uno dei rischi del «quarto potere».

La soluzione australiana del capitolo sigillato e quella francese della cessazione della commissione all'apertura di un'istruttoria penale sono due modi diversi di tenere distinti i due piani.

Terzo: la sovranità della CPI sulla comunicazione. La legge ticinese affida alla CPI la ponderazione tra interesse pubblico e interessi contrapposti (art. 40 cpv. 3). La fuga di notizie la sostituisce con la scelta editoriale di una redazione e con l'interesse, ignoto, della fonte.

Il problema della responsabilità

Sul piano penale il quadro svizzero è il seguente.

La fonte. Se la fonte è un membro della CPI, un funzionario, un perito vincolato o un membro del Governo, si applica l'art. 320 CP (violazione del segreto d'ufficio). Se è una persona privata sentita o il suo patrocinatore, l'art. 320 non si applica. La legge ticinese, a differenza di quella federale e di quella ginevrina, non la vincola espressamente al segreto. Resta aperta, per il privato, la sola via della complicità nella pubblicazione di deliberazioni segrete, punibile ai sensi dell'art. 293 cpv. 2 CP, a condizione che il testo sia stato dichiarato segreto per legge o con decisione dell'autorità.

Chi pubblica. L'art. 293 CP punisce con la multa chi rende pubblici atti o deliberazioni dichiarati segreti per legge o da una decisione dell'autorità. Dal 2018 il fatto non è però punibile «se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione»[64]. La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza della Grande Camera Stoll c. Svizzera[65] (10 dicembre 2007, 12 voti contro 5), ha ritenuto compatibile con l'art. 10 della Convenzione la condanna di un giornalista per la pubblicazione di un documento confidenziale. Ha però dato

peso decisivo alla forma «troncata e riduttiva» degli articoli. La Grande Camera ha confermato l'impostazione in Bédat c. Svizzera (29 marzo 2016, 15 voti contro 2), relativa alla pubblicazione di atti di un'istruttoria penale. La revisione dell'art. 293 CP entrata in vigore il 1° marzo 2018 ha poi introdotto la clausola di non punibilità in caso di assenza di interessi preponderanti contrari.[66]

Il precedente svizzero decisivo è però zurighese. Nel caso della PUK BVK il Tribunale federale ha annullato l'assoluzione del giornalista che aveva pubblicato estratti della bozza, rinviando la causa all'Obergericht. Ha affermato che il lavoro di una PUK dev'essere confidenziale, perché solo così i commissari possono lavorare liberi da influenze esterne e cercare compromessi. Ha ritenuto che nessuna buona ragione giustificasse la pubblicazione di estratti alcune settimane prima della data annunciata, che il vantaggio concorrenziale dello scoop non conta nella ponderazione degli interessi, e che basta il rischio di influenzare la formazione dell'opinione della commissione, senza che occorra provarne l'effetto[67]. La sentenza precede la clausola di non punibilità del 2018, e resta da vedere quanto questa sposti l'equilibrio. Ma il suo nucleo calza esattamente sul caso Hospita: anche lì l'anticipazione è caduta nella fase in cui la commissione raccoglie e valuta le osservazioni degli interessati.

Per un rapporto destinato a essere pubblicato pochi giorni dopo, su un tema di evidente interesse pubblico, una sanzione nei confronti dei media non può essere esclusa, ma resterebbe una risposta tardiva e probabilmente inopportuna. La via repressiva verso la stampa non è quindi una soluzione. La prevenzione deve agire a monte.

Il piano deontologico conferma l'incertezza. La Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista ammette la pubblicazione di indiscrezioni a condizioni cumulative, tra cui un interesse pubblico, l'assenza di interessi estremamente importanti contrari e l'assenza di ragioni preponderanti per attendere. Nello stesso caso BVK il Consiglio svizzero della stampa respinse il reclamo del Kantonsrat, ritenendo legittimo non attendere la pubblicazione ufficiale, mentre il Tribunale federale giunse alla conclusione opposta sul piano penale[68]. Quando deontologia e diritto penale divergono sullo stesso fatto, affidare la tutela del segreto alla sola responsabilità della stampa non offre alcuna garanzia.

Il foro. Le esperienze federali (Crypto AG nel 2020, Credit Suisse nel 2024) e ticinese (2019) mostrano che la denuncia contro ignoti raramente porta a un'identificazione, anche per la protezione delle fonti giornalistiche (art. 28a CP), che consente ai giornalisti di rifiutare la testimonianza sull'identità della fonte salvo per reati gravi tassativamente elencati, tra i quali non figura la violazione del segreto d'ufficio. Qui si ripropone la questione della terzietà. Se la fuga può provenire da deputati o da membri del Governo, la Confederazione affida l'azione penale alla giurisdizione federale (art. 170 cpv. 3 LParl). Il Ticino la lascia a un Ministero pubblico eletto dal Gran Consiglio.

Il fenomeno non è episodico. Nel solo 2023 la Cancelleria federale ha presentato, a nome del Consiglio federale, dodici denunce contro ignoti per indiscrezioni[69]. E il Tribunale federale ha esteso il divieto di sequestro alla corrispondenza tra giornalista e fonte anche quando si trova presso la fonte stessa[70]. La via dell'identificazione a posteriori è dunque strutturalmente stretta: è un argomento in più per la prevenzione.

IX. Proposte per il Ticino

Le proposte che seguono si inseriscono nella logica dello studio principale. Non mirano a rafforzare la protezione dei titolari di cariche, ma a rendere il procedimento credibile per tutti, indagati e cittadini.

Modifiche legislative alla LGC

1. **Estendere l'obbligo di silenzio a tutti i partecipanti.** Riformulare l'art. 40 cpv. 4 sul modello dell'art. 169 LParl e dell'art. 230G LRGC ginevrina. L'obbligo dovrebbe vincolare espressamente persone sentite, patrocinatori, rappresentanti del Governo e destinatari degli estratti dell'art. 46 cpv. 3, fino alla pubblicazione del rapporto. Per i privati, la sanzione potrebbe passare per l'art. 292 CP, previa comminatoria scritta.
2. **Codificare la lettera di preavviso.** Sul modello britannico e israeliano, la comunicazione dell'art. 46 cpv. 3 dovrebbe indicare la critica, i fatti e le prove su cui si fonda, ed essere coperta da un obbligo di riservatezza espresso. Ne guadagnerebbero sia i diritti di difesa sia la tutela del segreto.
3. **Fissare un termine e un calendario.** Il «congruo termine» potrebbe diventare un termine legale, ad esempio le due settimane del § 32 PUAG. La pubblicazione andrebbe fissata a ridosso della scadenza: quattro giorni nel caso Credit Suisse, ventinove nel caso Hospita.
4. **Prevedere la pubblicazione anticipata in caso di fuga.** Se il contenuto è già pubblico in modo parziale, l'interesse a restituire il testo completo, con le osservazioni già pervenute, prevale sul calendario.
5. **Introdurre un garante procedurale.** Sul modello austriaco, un magistrato o ex magistrato di un altro Cantone potrebbe svolgere tre compiti: informare le persone sui loro diritti, redigere la bozza tecnica e vigilare sul contraddittorio. La valutazione politica resterebbe ai deputati. Varrebbe la pena valutare anche un avvocato di procedura per la tutela delle persone sentite. Sarebbe una risposta strutturale alle contestazioni sulla terzietà dei commissari e dei periti. Il Ticino ha del resto già fatto ricorso, nel 2022, a esperti esterni con poteri accresciuti nel caso dell'ex funzionario del DSS.
6. **Prevedere un foro esterno per le violazioni del segreto.** Per le violazioni del segreto legate a una CPI, si potrebbe ricorrere a un procuratore straordinario o a un accordo di foro con un altro Cantone, come proposto nello studio principale (Parte VII). Sarebbe una conseguenza coerente con la sua tesi, e ha un precedente federale: le indiscrezioni sulla bozza della DelCG nell'affare Crypto AG sono state affidate a un procuratore straordinario esterno.

Prassi attuabili subito, senza riforma

1. **Consultazione in loco.** Gli estratti dell'art. 46 cpv. 3 possono essere consultati in sola lettura, in una sala del Parlamento, come avviene in Francia per i verbali delle audizioni segrete. In alternativa, si possono consegnare copie numerate e personalizzate.
2. **Comminatoria dell'art. 292 CP.** Va notificata a ogni destinatario di estratti, nell'ambito dei «provvedimenti procedurali» che l'art. 41 cpv. 1 consente alla CPI. Contestualmente, la CPI dovrebbe dichiarare formalmente segreti gli estratti con decisione: è il presupposto dell'art. 293 CP, anche nella forma della complicità, come mostra il caso BVK, in cui il Tribunale federale ha dato rilievo proprio alla dichiarazione di segretezza del rapporto.

3. **Capitolo separato per le segnalazioni penali.** Ispirandosi al capitolo sigillato australiano, la parte del rapporto che riguarda segnalazioni penali individuali può essere trasmessa alla Procura e non pubblicata nei dettagli, a tutela del procedimento e della presunzione d'innocenza.
4. **Capitolato d'oneri pubblico all'inizio.** Come a Ginevra, rendere noti i fatti da esaminare e le domande cui rispondere. Una trasparenza sul metodo a monte riduce lo spazio per i sospetti a valle.

Pubblicità delle audizioni

Resta aperta la questione più delicata: rendere pubbliche, almeno in parte, le audizioni, come in Germania, nei Paesi Bassi, in Francia e negli Stati Uniti. In un Cantone piccolo, dove indagati, testimoni e commissari si conoscono, la pubblicità rischia di trasformare l'inchiesta in spettacolo e di dissuadere i testimoni.

Una soluzione intermedia sarebbe l'audizione pubblica dei soli titolari di cariche politiche, a conclusione dell'istruttoria riservata. Ricalca la fase 3 del modello olandese. Ridurrebbe il valore di scarsità delle informazioni senza esporre i privati.

X. Conclusione

Il potere d'inchiesta parlamentare ticinese è robusto dove la tradizione svizzera lo ha voluto robusto: accesso agli atti, superamento del segreto d'ufficio, sanzioni per chi non collabora. È fragile dove il confronto internazionale mostra che la fragilità si paga. Le debolezze stanno in tre punti:

- la composizione esclusivamente politica, senza un garante procedurale;
- il perimetro del segreto, limitato per legge ai soli commissari;
- la fase di contraddittorio finale, in cui il testo circola per settimane fuori dalla commissione.

Il caso Hospita conferma in negativo la tesi dello studio principale. Quando la terzietà non è garantita dalla struttura, la credibilità di un'istituzione dipende dalla disciplina di ogni singolo anello. Basta un anello per consegnare al «quarto potere», e alla sua amplificazione nel «quinto», il compito di annunciare ciò che spettava al Parlamento dire.

Gli ordinamenti esaminati offrono risposte diverse: la pubblicità tedesca e olandese, il segreto esteso federale e ginevrino, la lettera di avvertimento britannica, il giudice di procedura austriaco, il capitolo sigillato australiano. Non si tratta di importarle in blocco, ma di riconoscere che il problema è stato risolto altrove. Un Cantone che in due anni ha conosciuto più crisi istituzionali avrebbe interesse a dotarsi di regole che funzionino anche quando la disciplina dei singoli viene meno.

Nota di continuità editoriale

Questa appendice integra lo studio «Terzietà e cariche istituzionali sotto inchiesta»[71], di cui riprende il metodo comparativo e le conclusioni sulla terzietà. È stata redatta prima della pubblicazione ufficiale del rapporto della CPI Hospita, prevista per l'11 novembre 2026. Potrà essere aggiornata alla luce del testo integrale, delle osservazioni del Consiglio di Stato e delle persone sentite, e del dibattito in Gran Consiglio.

Come per lo studio principale, eventuali imprecisioni sono possibili, in particolare nella resa di ordinamenti stranieri consultati in traduzione. Ogni segnalazione fondata sarà incorporata in una versione successiva.

Niccolò Salvioni, analista politico-istituzionale — Ticinus – Centro Studi, Locarno, 3 novembre 2026

Fonti principali

Svizzera.

- LGC Ticino, artt. 39–46
- Regolamento CPI Hospita
- LParl, artt. 163–171
- Comunicato PUK Credit Suisse
- Direttive di comunicazione PUK
- LRGC Ginevra
- Art. 293 CP
- Corte EDU, Stoll c. Svizzera
- Costituzione federale, art. 169
- TF 6B_1267/2015 del 25 maggio 2016 (PUK BVK, art. 293 CP)
- TF 6B_186/2012 dell'11 gennaio 2013 (confidenzialità delle commissioni parlamentari)
- TF 7B_733/2024 del 31 gennaio 2025 (affare Crypto AG, protezione delle fonti)
- Consiglio svizzero della stampa, presa di posizione 1/2013
- PUK Datensicherheit Zurigo, comunicato del 12 dicembre 2025

Germania e Austria.

- Art. 44 GG
- § 10 PUAG
- § 32 PUAG
- Parlamento austriaco, FAQ sulle commissioni d'inchiesta

Italia, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Spagna.

- Art. 82 Cost.
- Corte cost. 231/1975
- Ordinanza 58-1100, art. 6
- Tweede Kamer
- Senato belga
- Senado spagnolo

Regno Unito e Unione europea.

- Inquiry Rules 2006, regola 14
- Inquiry Rules 2006, regola 15
- House of Commons, Committee of Privileges

- Art. 226 TFUE

Stati Uniti.

- CRS RL34097
- CRS LSB10974
- Trump v. Mazars
- Final Report del Select Committee sul 6 gennaio (H. Rept. 117-663)

Israele, Australia, Brasile.

- Israel Democracy Institute
- Royal Commissions Act 1902
- STF, Informativo 362
- Report of the Royal Commission into the Robodebt Scheme

Cronaca del caso.

- Ticinonews
- Corriere del Ticino
- laRegione
- RSI
- laRegione, Argo 1 (2019)

Note

[1] N. Salvioni, «Terzietà e cariche istituzionali sotto inchiesta», Ticinus – Centro Studi, https://ticinus.ch/it/analisi/terzietà-e-cariche-istituzionali-sotto-inchiesta

[2] RSI, «Terminati i lavori della CPI sul caso Hospita», https://www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/Terminati-i-lavori-della-CPI-sul-caso-Hospita--4160788.html

[3] RSI, «Terminati i lavori della CPI sul caso Hospita», https://www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/Terminati-i-lavori-della-CPI-sul-caso-Hospita--4160788.html

[4] Corriere del Ticino, editoriale «Quando potere e opportunità fanno i conti», https://www.cdt.ch/opinioni/editoriali/quando-potere-e-opportunita-fanno-i-conti-443015

[5] RSI, «Terminati i lavori della CPI sul caso Hospita», https://www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/Terminati-i-lavori-della-CPI-sul-caso-Hospita--4160788.html

[6] LiberaTV, «La CPI sul caso Hospita ha firmato il rapporto: ecco la cronologia», https://www.liberatv.ch/news/politica-e-potere/1956498/la-cpi-sul-caso-hospita-ha-firmato-il-rapporto-ecco-la-cronologia

[7] Ticinonews, 30 ottobre 2026, «Hospita, nessuna combine: criticata la nomina in EOC», https://www.ticinonews.ch/ticino/hospita-nessuna-combine-criticata-la-nomina-di-alberti-in-eoc-445681

[8] Corriere del Ticino, 31 ottobre 2026, «Tra le pieghe del rapporto Hospita», https://www.cdt.ch/news/ticino/tra-le-pieghe-del-rapporto-hospita-nessuna-combine-443206

[9] Ticinonews, 30 ottobre 2026, «Hospita, nessuna combine: criticata la nomina in EOC», https://www.ticinonews.ch/ticino/hospita-nessuna-combine-criticata-la-nomina-di-alberti-in-eoc-445681; laRegione, sul rapporto della CPI Hospita, https://www.laregione.ch/cantone/ticino/1960190/hospita-rapporto-commissione-cpi-caso

[10] laRegione, sul rapporto della CPI Hospita, https://www.laregione.ch/cantone/ticino/1960190/hospita-rapporto-commissione-cpi-caso

[11] Corriere del Ticino, editoriale «Quando potere e opportunità fanno i conti», https://www.cdt.ch/opinioni/editoriali/quando-potere-e-opportunita-fanno-i-conti-443015

[12] laRegione, «Caso Argo 1, denuncia penale dopo la fuga di notizie» (2019), https://www.laregione.ch/cantone/ticino/1346406/caso-argo-1-denuncia-penale-dopo-la-fuga-di-notizie; tio.ch, dossier «Argo 1», https://www.tio.ch/ticino/focus/1174004/argo-1

[13] tio.ch, 3 marzo 2026, «Caso Hospita, ecco chi sono i tre periti scelti dalla CPI», https://www.tio.ch/ticino/attualita/1908585/caso-hospita-ecco-chi-sono-i-tre-periti-scelti-dalla-cpi

[14] RSI, 11 novembre 2025, «Caso Hospita, verso una Commissione parlamentare d'inchiesta», https://www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/Caso-Hospita-verso-una-Commissione-parlamentare-d%E2%80%99inchiesta--3270026.html

[15] Decreto istitutivo della CPI sull'operato del Consiglio di Stato, dei Dipartimenti e dei servizi coinvolti nella gestione del settore dell'asilo, 6 novembre 2017, https://m4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/commissioni/1475_GC_Decreto%20istitutivo_CPI.pdf

[16] laRegione, 24 settembre 2020, «Ex funzionario Dss, niente Commissione d'inchiesta», https://www.laregione.ch/1463696; Rapporto della Commissione gestione e finanze del 24 gennaio 2022, https://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/25888_R%20IE665.pdf

[17] Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC), RL 171.100, artt. 39–46, https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/num/93

[18] Regolamento della CPI sul caso Hospita, 27 gennaio 2026, https://m4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/commissioni/1595_Regolamento%20CPI%2027.01.2026%20NF.pdf

[19] tio.ch, sul rifiuto dell'audizione da parte dell'MPS e la decisione dell'Ufficio presidenziale, https://www.tio.ch/ticino/politica/1950021/cpi-commissione-pronzini-persona-ufficio

[20] Legge sul Parlamento (LParl), RS 171.10, artt. 163–171, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/510/it

[21] SRF, «Diese PUKs gab es bisher – und das haben sie bewirkt», https://www.srf.ch/news/schweiz/parlamentarische-untersuchung-diese-puks-gab-es-bisher-und-das-haben-sie-bewirkt

[22] nau.ch, «Vor 15 Jahren starb der Vorsitzende der ersten PUK – ein Rückblick», https://www.nau.ch/politik/bundeshaus/vor-15-jahren-starb-der-vorsitzende-der-ersten-puk-ein-ruckblick-66553212

[23] Parlamento svizzero, comunicato stampa della PUK, 20 dicembre 2024, https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-puk-2024-20-12.aspx

[24] PUK, Richtlinien Kommunikation, 13 luglio 2023, https://www.parlament.ch/centers/documents/de/Richtlinien%20Kommunikation%20vom%2013-7-2023%20D.pdf

[25] NZZ, «Der erste PUK-Bericht seit Jahrzehnten steht vor der Veröffentlichung», https://www.nzz.ch/wirtschaft/der-erste-puk-bericht-seit-jahrzehnten-steht-vor-der-veroeffentlichung-was-bringt-die-untersuchung-zur-credit-suisse-ans-licht-ld.1853588

[26] Costituzione federale, art. 169 cpv. 2, RS 101, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/it; LParl, art. 154, RS 171.10, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/510/it

[27] TF 7B_733/2024 del 31 gennaio 2025, fatti A.a e B.c

[28] Loi portant règlement du Grand Conseil de Genève (LRGC), RSG B 1 01, artt. 230E–230K, https://silgeneve.ch/legis/data/rsg_b1_01.htm

[29] Kantonsrat Zürich, PUK Datensicherheit, comunicato stampa del 12 dicembre 2025 (KR-Nr. 172/2023), https://parlzhcdws.cmicloud.ch/parlzh5/cdws/Files/61a3b3f43abe4d7d854510fd41750efd-332/1/pdf

[30] Tages-Anzeiger, sulla PUK BVK e la PUK Datensicherheit, https://www.tagesanzeiger.ch/setzt-der-kantonsrat-jetzt-justizdirektorin-fehr-unter-druck-950129642766

[31] Consiglio svizzero della stampa, presa di posizione 1/2013 del 9 gennaio 2013 (Kantonsrat Zürich c. «Tages-Anzeiger»/«Weltwoche»), https://presserat.ch/complaints/indiskretionen/; TF 6B_1267/2015 del 25 maggio 2016, consid. 1.6 e 2.4

[32] Canton de Vaud, Grand Conseil, «Commissions d'enquête parlementaire», https://www.vd.ch/gc/guide-des-depute-e-s/types-de-commissions/commissions-denquete-parlementaire

[33] Grundgesetz, art. 44, https://das-grundgesetz.de/der-bundestag/artikel-44-gg/

[34] BGH, Beschluss vom 15. Dezember 2016 – 3 ARs 20/16, ECLI:DE:BGH:2016:151216B3ARS20.16.0, NStZ-RR 2017, 53

[35] Untersuchungsausschussgesetz (PUAG), § 10, https://www.gesetze-im-internet.de/puag/__10.html

[36] Untersuchungsausschussgesetz (PUAG), § 32, https://www.gesetze-im-internet.de/puag/__32.html

[37] Parlamento austriaco, FAQ «Untersuchungsausschüsse», https://www.parlament.gv.at/services/haeufige-fragen/faq/untersuchungsausschuesse/index.html

[38] Costituzione italiana, art. 82, https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-i/sezione-ii/articolo-82

[39] Camera dei deputati, Servizio Studi, dossier sulle commissioni d'inchiesta (XIX legislatura), https://documenti.camera.it/leg19/dossier/testi/gi0008.htm

[40] Corte costituzionale, sentenza n. 231/1975, https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/ECLI:IT:COST:1975:231

[41] Camera dei deputati, Servizio Studi, dossier sulle commissioni d'inchiesta (XIX legislatura), https://documenti.camera.it/leg19/dossier/testi/gi0008.htm

[42] Ordonnance n. 58-1100 del 17 novembre 1958, art. 6, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/divers/texte_reference/08_ordonnance_58-1100_du_17_novembre_1958.html

[43] Tweede Kamer, documento parlamentare 2026Z04928, https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2026Z04928&did=2026D11233

[44] Tweede Kamer, «Parlementaire onderzoeken: wat is het verschil?», https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/uitgelicht/parlementaire-onderzoeken-wat-het-verschil

[45] Senato belga, «Commissions d'enquête», https://www.senate.be/com/onderzoekscommissies_fr.html

[46] Senado de España, «Procedimientos de control», https://www.senado.es/web/conocersenado/temasclave/procedimientosparlamentarios/detalle/index.html?id=PROCONTROL

[47] House of Commons, Committee of Privileges, rapporto HC 350, https://publications.parliament.uk/pa/cm5801/cmselect/cmprivi/350/35004.htm

[48] Re Pergamon Press Ltd [1971] Ch 388 (CA); Maxwell v Department of Trade and Industry [1974] QB 523 (CA)

[49] Blake Morgan, «Warning letters in public inquiries», https://www.blakemorgan.co.uk/warning-letters-in-public-inquiries/

[50] Inquiry Rules 2006 (SI 2006/1838), regola 14, https://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/1838/article/14/made

[51] Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 226, https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_226/oj/eng

[52] Parlamento europeo, Note tematiche sull'UE, «Poteri del Parlamento europeo», https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/19/europaparlamentet-befogenheter

[53] Congressional Research Service, RL34097, http://www.congress.gov/crs-product/RL34097

[54] Congressional Research Service, LSB10974, https://www.congress.gov/crs-product/LSB10974

[55] Corte suprema degli Stati Uniti, Trump v. Mazars USA, LLP, 591 U.S. (2020), https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/19-715_febh.pdf

[56] Final Report of the Select Committee to Investigate the January 6th Attack on the United States Capitol, H. Rept. 117-663, 22 dicembre 2022, https://www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-J6-REPORT/pdf/GPO-J6-REPORT.pdf

[57] Israel Democracy Institute, sulle commissioni statali d'inchiesta, https://en.idi.org.il/articles/62785

[58] Report of the Commission of Inquiry into the Events at the Refugee Camps in Beirut, Gerusalemme, febbraio 1983

[59] Israel Democracy Institute, sul dibattito relativo a una commissione statale per il 7 ottobre, https://www.idi.org.il/centers/1502/1184/32929

[60] Royal Commissions Act 1902 (Cth), https://www.legislation.gov.au/C1902A00012/latest/text

[61] Report of the Royal Commission into the Robodebt Scheme, 7 luglio 2023, https://robodebt.royalcommission.gov.au/

[62] Supremo Tribunal Federal, Informativo n. 362, https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo362.htm

[63] Supremo Tribunal Federal, decisione monocratica nel MS 38.289, https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/MS3828929decisao_monocratica.pdf

[64] Codice penale svizzero (CP), RS 311.0, art. 293, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/it

[65] Corte EDU [GC], Stoll c. Svizzera, n. 69698/01, 10 dicembre 2007, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83870

[66] Corte EDU [GC], Bédat c. Svizzera, n. 56925/08, 29 marzo 2016; LF del 16 giugno 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), RU 2018 567, FF 2016 6579

[67] TF 6B_1267/2015 del 25 maggio 2016, consid. 2.3, 2.4 e 2.6; v. anche TF 6B_186/2012 dell'11 gennaio 2013, consid. 3.1, sulla confidenzialità delle commissioni parlamentari federali (art. 47 LParl)

[68] Consiglio svizzero della stampa, presa di posizione 1/2013, cit.; Consiglio svizzero della stampa, Annuario 2016, sulle condizioni di pubblicazione delle indiscrezioni, https://presserat.ch/wp-content/uploads/2017/03/Jahrheft_2016_deutsch.pdf

[69] Parere del Consiglio federale sul rapporto delle Commissioni della gestione del 17 novembre 2023 «Indiscrezioni in relazione agli affari del Consiglio federale concernenti il COVID-19», https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/85819.pdf

[70] TF 7B_733/2024 del 31 gennaio 2025, consid. 3.5

[71] N. Salvioni, «Terzietà e cariche istituzionali sotto inchiesta», Ticinus – Centro Studi, https://ticinus.ch/it/analisi/terzietà-e-cariche-istituzionali-sotto-inchiesta